

Determinazioni in materia di sostentamento del clero

(Trattamento dei Vescovi emeriti)

La XXXI Assemblea Generale (15-19 maggio 1989) nel disciplinare l'intervento di tipo integrativo e autonomo in favore dei Vescovi emeriti aveva dato mandato al Consiglio Episcopale Permanente di adottare "più precise determinazioni in ordine al computo del contributo che l'ultima diocesi servita dal Vescovo divenuto emerito è tenuta ad assicurargli in forza dei cann. 402, par. 2, e 411, con riferimento anche alla disposizione del can. 707, par. 2, concernente i Vescovi emeriti religiosi" (cf. Notiziario C.E.I. 1989, n. 5, p. 144).

Dopo un'attenta riflessione, svolta anche alla luce delle esperienze maturate nell'esame delle molteplici situazioni di emeritato venutesi a creare negli ultimi tempi, il Consiglio Episcopale Permanente ha adempiuto al mandato ricevuto adottando nella riunione del 26-29 marzo 1990 le determinazioni, che sono qui di seguito riportate.

Il Consiglio Episcopale Permanente

- vista la disposizione del n. 7 delle "Determinazioni relative allo svolgimento delle funzioni previdenziali integrative e autonome in favore dei Vescovi emeriti e dei sacerdoti inabili all'esercizio del ministero previste dalla delibera C.E.I. n. 54", approvate dalla XXXI Assemblea Generale;
- visti i cann. 402, par. 2, 411 e 707, par. 2, del codice di diritto canonico, adotta, in vista del congruo e dignitoso trattamento dei Vescovi divenuti emeriti, le seguenti

DETERMINAZIONI

1. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo che ne è diventato emerito un alloggio conveniente, a meno che il Vescovo stesso provveda diversamente.
2. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo emerito anche un contributo mensile, pari alla differenza esistente tra le pensioni computabili di cui il Vescovo gode e la misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I.

Il contributo può essere ridotto se le risorse della diocesi non permettono di assicurarlo nella sua interezza, ma in ogni caso non può essere inferiore a un quarto della misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I.

Se la diocesi deve provvedere a più Vescovi emeriti la Presidenza della C.E.I. può autorizzare una riduzione del contributo dovuto.

* * *

Per rendere più agevole l'applicazione delle determinazioni di cui sopra, si ricorda che per il 1990 la misura massima per l'intervento integrativo in favore dei Vescovi emeriti (c.d. tetto) è pari a £. 1.498.500 mensili (=111 punti×13.500 lire); il quarto che deve in ogni caso essere assicurato al Vescovo emerito da parte delle diocesi interessate è dunque attualmente pari a £. 374.625 mensili (arrotondato: £. 375.000).